

Gilda degli Insegnanti - Vicenza

Vicenza 15/10/2021

Alla c. a. del Dirigente Scolastico

Oggetto: Orario di lavoro - Trattamento retributivo relativo alle ore di spostamento tra le sedi scolastiche

La razionalizzazione per economie di scala ha creato Istituti scolastici di dimensioni ragguardevoli che spesso si articolano su diverse sedi e, nel caso degli Istituti Comprensivi, diversi plessi.

Per effetto di tali scelte organizzative, accade che sedi scolastiche tra di loro lontane, finiscano con l'essere parte di un solo istituto, a cui fa riferimento un unico organico di docenti.

Di conseguenza, molti insegnanti possono trovarsi nella condizione di doversi spostare tra le varie sedi nella stessa giornata, a causa della formulazione del loro orario scolastico.

Così lo stesso orario viene gravato da altre cosiddette "ore buche", che di fatto sono solo funzionali allo spostamento fra i diversi edifici e che non sono riconosciute dal punto di vista economico.

La nostra associazione sindacale ritiene pertanto doveroso affrontare lo spinoso problema della determinazione dell'orario di servizio e del trattamento retributivo da assegnare al docente, a fronte del tempo dallo stesso impiegato per lo spostamento tra più sedi scolastiche.

Sul punto, riteniamo di aderire pienamente a quanto espresso nel Decreto Legislativo n. 66/2003. Come noto, il predetto Decreto, in attuazione delle Direttive 93/104/CE e 2000/34/CE, ha statuito che per "orario di lavoro" deve intendersi "qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue funzioni" (art. 1, comma 2).

Con riguardo alla medesima problematica, è intervenuto anche il Ministero del Lavoro con interpello n. 13/2010 del 2 aprile 2010, ribadendo – in continuità e coerenza con il disposto del D. Lgs. n. 66/2003 – come la prestazione lavorativa debba essere considerata quale "messa a disposizione" e non più come lavoro effettivo.

Parimenti, sotto il profilo giurisprudenziale, è intervenuta anche la Corte di Cassazione, sez. lavoro, con sentenza n. 17511 del 27 luglio 2010, statuendo che, nel caso in cui lo spostamento sia funzionale alla prestazione, occorrerà tenerne conto ai fini della quantificazione dello stipendio.

Pertanto, il tempo impiegato per gli spostamenti (si pensi al caso di scuole articolate su più succursali, sedi staccate, oppure al docente con cattedra orario esterna) deve essere considerato prestazione di lavoro a tutti gli effetti e deve essere adeguatamente retribuito-.

Ciò anche in relazione ai limiti di durata giornaliera e settimanale della prestazione di lavoro imposti dall'art. 2107 c.c.

Quanto all'aspetto retributivo, appare corretto fare riferimento al compenso indicato dalla tabella 5 del CCNL 2006/2009, che prevede un importo di €. 17,50 per ora.

Altro capitolo si apre sui mezzi necessari allo spostamento e sulla copertura assicurativa durante lo stesso che ancora ricade sulle spalle dei docenti in spregio ai più elementari diritti dei lavoratori. Come minimo proponiamo un rimborso chilometrico pari a 0,5 €/Km onnicomprensivo in conformità alle tabelle ACI .

Per quanto sopra esposto, Vi invitiamo a dare piena e compiuta attuazione, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza, agli indirizzi legislativi e ministeriali sopra richiamati, in tema di trattamento retributivo dei docenti, relativo alle ore di spostamento tra le sedi scolastiche.

Sarà nostro dovere, nel caso di segnalazioni dei nostri iscritti, tutelare in tutte le possibili sedi che i loro diritti siano rispettati.

Distinti saluti.

FEDERAZIONE GILDA-UNAMS
GILDA DEGLI INSEGNANTI
Via Zambecari, 20 - 36100 VICENZA
Cod. Fiscale 95115520249
Tel. 0444/304943

